



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 del 22-02-2018

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2018-2020

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di febbraio alle ore 11:00, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
CABIATI Mauro	SINDACO	Presente
DOMENICALE Giuseppe	CONSIGLIERE	Presente
COPPI Marcello	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 3, Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Scagliotti Dott. Pierangelo che cura la redazione del presente verbale.

Il Signor CABIATI Mauro, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che considerate le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- che la procedura di programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente provvedimento è stata puntualmente verificata Segretario Comunale in qualità di Responsabile dal Servizio Gestione Risorse Umane anche attraverso il confronto con i Responsabili dei Settori/Servizi dell'Ente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 165/2001, previo accertamento della disponibilità dei posti di dotazione organica;
- che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2018-2020, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

Visto:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Dato atto

- che in materia di contenimento della spesa di personale, l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013);
- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'art. 3, comma 6 del D.L. n. 90/2014 prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;
- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato l'art. 36 D.Lgs. 165/2001 prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e, l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014, consente agli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, della legge 296/2006 l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- che ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; e inoltre l'art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 (cd. pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità) nell'anno successivo a quello dell'inadempimento, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione;
- che l'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114, così come integrato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015, prevede la possibilità di utilizzare le residue capacità assunzionali del triennio precedente per assunzioni con procedure ordinarie;
- che l'art.17 del D.L. n.113/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 160/2016, ha introdotto una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e scolastico, al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole infanzia e negli asili nido degli enti locali;
- che le ultime modifiche normative sono intervenute con la legge di bilancio 2017 (n. 232/2016), con il D.L. n. 244/30.12.2016 di proroga e definizione dei termini, con la legge n. 48 del 18.4.2017 di conversione del D.L. n. 14/2017 e con il D.L. n. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, (tra le novità di rilievo da evidenziare anche i pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 23/2017 e della Sicilia n. 68/2017).

Rilevato:

- che, per quanto sopra detto, è necessario procedere alla rideterminazione delle facoltà assunzionali per il triennio 2018/2020, in quanto in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono stati approvati emendamenti che incidono sugli ambiti assunzionali degli enti locali come di seguito riportato:

Capacità assunzionali ordinarie

I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti possono nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti disestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017. Se non rispettano tale rapporto possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti potranno nel 2018 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 90% dei risparmi delle cessazioni del 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti disestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 e se sono in possesso dei presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lett.d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate; nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2016 se rispettano solamente il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti disestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 e non sono in possesso dei presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lett. d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate. Se non rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione di cui al citato Decreto del Ministero dell'Interno possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

Le disposizioni sono contenute nell'articolo 1, comma 228 della legge n. 208/2015, per come modificato da ultimo dal D.L. n. 50/2017.

I comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti possono dare corso ad una assunzione per ogni cessazione avvenuta nel 2016 ovvero, per una interpretazione analogica delle disposizioni di cui alla legge n. 208/2015, nel rispetto del tetto di spesa dei cessati. Le Unioni dei comuni, le comunità montane ed i comuni nati a seguito di fusioni possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 100% della spesa dei cessati nel 2016 ovvero nel rispetto del tetto di spesa dei cessati.

Alle capacità assunzionali determinate dai risparmi delle cessazioni dell'anno precedente si aggiungono i resti delle analoghe capacità del triennio precedente non utilizzate. Nel 2017 il triennio precedente è quello 2014/2016 (cioè i risparmi delle cessazioni del 2013, 2014 e 2015), Nel 2018 non potranno essere più utilizzate le capacità assunzionali del 2014, cioè i risparmi delle cessazioni del 2013.

I resti delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzati possono esserlo a condizione che le relative risorse siano state previste nel programma triennale del fabbisogno (Corte Conti Sicilia parere n. 68/2017).

Per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 23/2017 (parere fin qui isolato) i residui delle capacità assunzionali del

triennio precedente sono utilizzabili non nelle quote previste per l'anno in cui sono maturate ma in quelle dell'anno in cui vengono utilizzate.

Si ricorda che è consolidata la lettura per cui sia le capacità assunzionali che il costo delle nuove assunzioni debbano essere sempre calcolate su base annua.

Capacità assunzionali dei vigili

Sulla base delle previsioni dell'articolo 7 del D.L. n. 14/2017, per come convertito dalla legge n. 48/2017, le amministrazioni possono dare corso ad assunzioni di vigili utilizzando un budget specifico, che è pari a quello previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 90/2014.

Nel 2017 si può utilizzare lo 80% della spesa relativa ai vigili cessati nel 2016.

Nel 2018 si può utilizzare il 100% della spesa relativa ai vigili cessati nel 2017.

Richiamato:

- l'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con delibera di Giunta n. 90 del 23/12/2010, in materia di determinazione della dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale;
- la delibera di Giunta n. 14 del 09/03/2017, con la quale, da ultimo, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale, triennio 2017/2019, annualità 2017;
- la delibera di Consiglio n. 9 del 30/03/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017 e con esso l'allegato al bilancio relativo al personale dipendente;
- la delibera di Giunta n. 20 del 22/02/2018, con la quale si attesta l'assenza di personale in sovrannumero e/o eccedenza;

Riscontrato:

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- che è stata effettuata l'adozione del piano delle azioni positive (art. 48, D.Lgs. n. 198/2006);
- l'assenza di personale utilmente collocato in graduatorie valide (da interpretare sulla base dell'art. 91, comma 4, D.lgs. 267/2000) e di vincitori di concorsi non assunti;
- che dalla ricognizione effettuata presso tutti i responsabili di servizio, ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.lgs. 165/2001, non risulta presso l'Ente personale in eccedenza o in sovrannumero;

Considerato:

- che è necessario elaborare il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018 / 2020 ed il conseguente piano occupazionale 2018, contenente il reperimento delle risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel P.E.G. stesso;
- che si intende dare coerente applicazione, compatibilmente con le risorse iscritte nel bilancio 2018, allo schema organizzativo dell'Ente e alla dotazione organica;

Accertato che a tal fine, il Servizio Economico Finanziario ha attestato:

- che il rapporto fra spese di personale e spese correnti, risulta essere pari al 21,75% e di aver rispettato il tetto di spesa del personale;

Visto il Piano dei fabbisogni di personale relativo agli anni 2018/2020 riportato in allegato contenente, tra l'altro nella tabella "A" il prospetto della riduzione programmata della spesa per il personale dipendente calcolata come previsto dalla richiamata Circolare M.E.F. n. 9 del 2006, nella tabella "B" il fabbisogno di personale e relativo piano occupazionale, nella tabella "C" la configurazione della nuova dotazione organica;

Richiamato il preventivo parere positivo reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Informate le Organizzazioni sindacali e la R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1/4/1999;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano dei fabbisogni di personale valido per il triennio 2018 / 2020, riportato in allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la spesa presunta per l'esercizio 2018 trova idonea copertura negli specifici capitoli di riferimento del corrente P.E.G.;
4. di dare altresì atto che la spesa presunta per gli esercizi 2018/2020 trova idonea copertura negli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2018/2020, esercizi finanziari 2019 e 2020;
5. di disporre che il Dirigente/Responsabile di Servizio competente alla gestione del personale e per l'espletamento delle procedure di copertura dei posti vacanti, uniformi la propria iniziativa alle compatibilità economiche riportate nel suddetto programma pertanto prima di procedere alle previste assunzioni, dovrà essere verificato e attestato dal dirigente stesso il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti di cui alle premesse e della perdurante copertura finanziaria;
6. di dare atto che il presente atto sarà allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U.

**Tabella A - ANDAMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE NEL
TRIENNIO 2011/2013 E RIDUZIONE PROGRAMMATA PER IL
TRIENNIO
2018 / 2020**

Anno di riferimento	Spese di personale
2011	€. 355.431,00
2012	€. 372.318,00
2013	€. 329.249,00

Spesa media nel triennio	€. 352.332,67
---------------------------------	----------------------

Anno 2011	
Spese correnti	€. 2.122.651,51
Spese di personale	€. 355.431,00
Rapporto spese correnti / Spese di personale	
16,74 %	

Anno 2012	
Spese correnti	€. 2.127.024,17
Spese di personale	€. 372.318,00
Rapporto spese correnti / Spese di personale	
17,50 %	

Anno 2013	
Spese correnti	€. 2.330.209,39
Spese di personale	€. 329.249,00
Rapporto spese correnti / Spese di personale	
14,13 %	

**CALCOLO PREVISIONALE RIDUZIONI DI SPESA REALIZZABILI
NEL TRIENNIO 2018 / 2020 PER CESSAZIONI**

N.	Cessazioni (modalità)	Cat. PE	Trattamento economico fondamentale	Oneri riflessi	Irap	Anno	Totale
	Totale						

ANNO 2011

RAPPORTO POPOLAZIONE / POSTI DI ORGANICO

Popolazione residente al 31 dicembre 2010 n. 1861

----- = 232,62

Posti di organico N. 8

INCIDENZA DELLA SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE

a) sulle spese correnti: _____ 2.122.651,51 16,74__%

b) per abitante €. 190,98

c) sul totale dei primi 3 titoli di entrata: _____ 2.183.216,51 15,08__%

=====

ANNO 2012

RAPPORTO POPOLAZIONE / POSTI DI ORGANICO

Popolazione residente al 31 dicembre 2011 n. 1870

----- = 233,75

Posti di organico N. 8

INCIDENZA DELLA SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE

a) sulle spese correnti: _____ 2.127.024,17 17,50__%

b) per abitante €. 199,10

c) sul totale dei primi 3 titoli di entrata: _____ 2.170.305,17 17,16__%

=====

ANNO 2013

RAPPORTO POPOLAZIONE / POSTI DI ORGANICO

Popolazione residente al 31 dicembre 2012 n. 1878

----- = 234,75

Posti di organico N. 8

INCIDENZA DELLA SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE

a) sulle spese correnti: _____ 2.330.209,39 14,13__%

b) per abitante €. 175,31

c) sul totale dei primi 3 titoli di entrata: _____ 2.410.309,39 13,66__%

**Tabella B - FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2018 / 2020
E PIANO OCCUPAZIONALE**

[illegible]

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2018

[illegible]

Tabella C - NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

Cat:	Profilo Professionale	Dotazione precedente		NUOVA DOTAZIONE		Posti coperti		Posti vacanti	
		F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	F.T.	P.T.
Dir.	Dirigente								
D3	Funzionario								
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	1		1		1			
	Istruttore Direttivo Contabile	1		1		1			
	Istruttore Direttivo Tecnico	1		1		1			
	Istruttore Direttivo di P.M.								
	Assistente Sociale								
C	Istruttore Amministrativo	1		1		1			
	Istruttore Contabile								
	Istruttore Tecnico								
	Agente di Polizia Municipale	1		1		0		1	
B3	Collaboratore amministrativo								
	Collaboratore Tecnico	1		1		0		1	
	Austista ScuolaBus								
B	Esecutore Amm.vo/Centralinista								
	Esecutore Tecnico	2		2		2			
A	Operatore Tecnico								
	Operatore generico/Usciere								
Totale		8		8		6		2	

Posti istituiti			
Cat.	Profilo Professionale	Numero	
		F.T.	P.T.
Totale			

Posti soppressi			
Cat.	Profilo Professionale	Numero	
		F.T.	P.T.
Totale			

Nota:

F.T. = Full Time

P.T. = Part Time

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(Mauro CABIATI)

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal 31-05-2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Villanova Monferrato lì, 31-05-2018

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi 31-05-2018 giorno della pubblicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Villanova Monferrato lì, 31-05-2018

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 10-06-2018 per decorrenza dei termini di cui al D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267:

art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Villanova Monferrato lì 31-05-2018

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)